

BGE 127 V 259

Bundesgericht (BGE), 1997-06-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_127_V_259

FR: ATF 127 V 259

IT: DTF 127 V 259

Regeste

Regeste Art. 26 Abs. 3 (in der bis 30. Juni 1997 gültig gewesenen Fassung), Art. 49 Abs. 1 BVG: Invalidenrente im überobligatorischen Bereich nach Erreichen des Pensionierungsalters. Die für die obligatorische Vorsorge zu Art. 26 Abs. 3 BVG (in der bis 30. Juni 1997 gültig gewesenen Fassung) entwickelte Rechtsprechung (BGE 118 V 100), wonach die Invalidenrente lebenslänglich ausgerichtet wird beziehungsweise die Altersrente mindestens gleich hoch wie die bis zur Pensionierung gewährte Invalidenrente sein muss, gilt auch in der überobligatorischen Vorsorge.

Regeste Art. 26 al. 3 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997), art. 49 al. 1 LPP: Rente d'invalidité dans le régime sur-obligatoire à partir de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Dans le domaine de la prévoyance sur-obligatoire, on applique également la jurisprudence rendue en matière de prévoyance obligatoire en relation avec l'art. 26 al. 3 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997 (ATF 118 V 100), selon laquelle la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse.

Regesto Art. 26 cpv. 3 (nel tenore vigente sino al 30 giugno 1997), art. 49 cpv. 1 LPP: Rendita d'invalidità in regime sovraobbligatorio a far tempo dall'età del pensionamento. La giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria e riferita all'art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997 (DTF 118 V 100), secondo la quale la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, rispettivamente quella di vecchiaia dev'essere perlomeno equivalente al valore della rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria.

Erwägungen

E. 2

a) Nel merito, la lite verte da un lato sul punto di sapere se nel caso di specie l'adeguamento della rendita al rincaro sia avvenuto correttamente, dall'altro sul quesito di determinare se la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio (DTF 118 V 106 consid. 4b), sia richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria. b) Nel giudizio del 17 agosto 1998, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha illustrato in modo esauriente quali siano le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto; esso ha poi ricordato come ai sensi del regolamento della Fondazione (art. 15.1) la rendita vada accordata fintanto che il beneficiario membro è invalido, al più tardi tuttavia sino all'età del pensionamento. A questo riguardo ci si può pertanto limitare a rinviare ai considerandi dell'impugnata pronunzia. BGE 127 V 259 S. 262

E. 3

a) In concreto, non è più litigioso il fatto che il diritto di percepire la parte obbligatoria della rendita d'invalidità decorra dal 1o febbraio 1990, mentre quello di percepire la parte sovraobbligatoria della prestazione abbia inizio dal 1o febbraio 1991. Per quanto attiene poi alla questione riguardante il corretto adeguamento della rendita al rincaro, basta rilevare nella specie che, come osserva del resto a ragione l'UFAS nella risposta al gravame, al compimento dell'età di pensionamento le rendite d'invalidità non devono più essere obbligatoriamente adeguate al rincaro. Questi temi non meritano pertanto di essere ulteriormente sviluppati. b) Punto essenziale da vagliare nella fattispecie è quello di rispondere alla questione, lasciata aperta nel giudizio in precedenza menzionato (DTF 118 V 106 consid. 4b), della sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età del pensionamento. L' art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997, applicabile in concreto (cfr. art. 26 cpv. 3 seconda frase nel tenore in vigore dal 1o luglio 1997 e art. 13 cpv. 1 lett. b LPP), dispone che il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. Si tratta quindi di stabilire se quanto giudicato nell'ambito della previdenza obbligatoria, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni, nella succitata sentenza riferita all' art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997, ha ammesso il carattere vitalizio della rendita d'invalidità, valga quale esigenza minima pure nella previdenza sovraobbligatoria, o se invece, in applicazione dell' art. 49 cpv. 1 LPP , gli istituti di previdenza godano in questo ambito della necessaria autonomia per disporre altrimenti. c) Occorre innanzitutto osservare che conformemente alla dottrina (MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in: SZS 1995, pag. 103 seg., con riferimento a giurisprudenza in materia di previdenza non obbligatoria) nulla impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita d'invalidità sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio essa deve tuttavia corrispondere, conformemente a quanto è deducibile dai principi posti in DTF 118 V 105 consid. 4b, quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità. A prescindere da questa specifica precisazione, il principio appena esposto deve trovare applicazione anche nel campo della previdenza BGE 127 V 259 S. 263 sovraobbligatoria per i seguenti motivi. Anzitutto, va rilevato che il fatto per un assicurato di poter essere confrontato con una diminuzione delle sue entrate di considerevole importanza, al momento della sostituzione della rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia, contrasta con il principio generale preso a base dalla previdenza professionale consistente nel fatto che l'assicurato possa al raggiungimento dell'età di pensionamento mantenere il suo livello di vita abituale. Detto precetto non è garantito nel caso in cui, come in concreto, conformemente a quanto stabilito dalla precedente istanza, una rendita d'invalidità di un importo aggirantesi sui 9'000 franchi annui viene sostituita da una rendita di vecchiaia di fr. 2188.60. Inoltre, un'interpretazione del disciplinamento nel senso proposto da amministrazione e primi giudici, per la quale legittimamente si potrebbe sostituire, raggiunta l'età del pensionamento, la rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia di entità inferiore appare tantopiù scorretta nella misura in cui simile diminuzione delle prestazioni previdenziali è riconducibile all'invalidità, la quale ha ostacolato il finanziamento delle medesime: si tratterebbe in effetti di una rendita di vecchiaia per la quale l'assicurato non ha potuto, considerata la sua invalidità, contribuire nella stessa misura di tutti gli assicurati che hanno conseguito l'età di pensionamento esercitando un'attività

lucrativa. Divenuto invalido, l'interessato non ha la possibilità di incrementare il proprio avere di vecchiaia, per cui la sua rendita di vecchiaia non può che essere di importo ridotto. La sostituzione della rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia diminuita è quindi contraria al sistema della previdenza professionale come inteso dal legislatore. Alla concezione dell'Istituto opponente e della Corte cantonale non si può pertanto aderire. Ne deriva che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, rispettivamente quella di vecchiaia dev'essere perlomeno equivalente al valore della rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria. In questo senso il Tribunale federale delle assicurazioni ha peraltro già avuto modo di statuire di transenna nelle sentenze 14 marzo 2001 in re M. (B 69/99) e 23 marzo 2001 in re B. (B 2/00). d) In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di P. merita accoglimento nella misura in cui l'importo della rendita di vecchiaia che le spetta a partire dal 1o luglio 1997 non raggiunge il valore equivalente a quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.